

**CAMB/2022/116 del 28 novembre 2022**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Delega al gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A. dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito. Adeguamento della Convenzione di servizio nel territorio di Parma**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2022/116

**CONSIGLIO D'AMBITO**

L'anno **2022** il giorno **28** di **novembre** alle ore **14:00** il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2022/0011871 del 24/11/2022, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE	PROV.	QUALIFICA	P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Delega al gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A. dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito. Adeguamento della Convenzione di servizio nel territorio di Parma.**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la l.r. 19 dicembre 2002, n. 37 recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- la l.r. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

**premesse che:**

- in data 31 dicembre 2007 è stata sottoscritta la Convenzione con cui l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Parma (ora ATERSIR) ha affidato a MONTAGNA 2000 S.p.A. la gestione in regime di concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. f) della L. n. 36/1994 e art 113 D.LGS. 267/2000 Art. 10 commi 3 e 4

della L.R. n. 25/99, come modificata dalla l.r. n. 1/2003) (di seguito, anche “Convenzione”) per il territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Tarò, Compiano, Fornovo di Tarò, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, fino al 30 giugno 2025, prorogata al 31 dicembre 2027 a seguito dell’emanazione dell’art. 16 comma 1 della L.R. Emilia Romagna 21 ottobre 2021, n. 14;

- con atto assunto al prot. PG.AT/2017/0000284 del 17/01/2017 è stato adottato *L’Atto Integrativo alla Convenzione per Regolamentare i Rapporti fra l’agenzia Territoriale Dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) ed il gestore del Servizio Idrico Integrato MONTAGNA 2000 S.P.A.*, con cui si è proceduto all’adeguamento della Convenzione al disposto della Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR con la quale è stato approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato;

**considerati** inoltre:

- il D.L. n. 133/2014 (decreto c.d. Sblocca Italia) ha modificato il d.lgs. n. 152/2006, aggiungendo l’art. 158-bis ai sensi del quale:  
*“I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito [...] sono approvati dagli enti di governo degli ambiti [...] che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti;  
L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. [...];  
L’ente di governo degli ambiti [...] costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.  
L’ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;”*

**rilevato** che la vigente Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato sottoscritta con Montagna 2000 S.p.A. non contempla la delega dei poteri espropriativi prevista dal suindicato art. 158-bis D.Lgs. 152/2006;

**ritenuto** opportuno procedere all’adeguamento delle convenzioni richiamate alle disposizioni contenute nel suindicato art. 158-bis D.Lgs. 152/2006, tramite l’aggiunta di un articolo con il quale vengono delegate al gestore tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione, ai sensi del medesimo articolo, dell’indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi finalizzata, ove necessario, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all’adozione dell’atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o dell’intervento;

**rilevata** la necessità di acquisire l’intesa con il gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A., al fine della sottoscrizione delle conseguenti puntuali modifiche da apportare alla vigente convenzione di affidamento del servizio;

**ritenuto** di demandare al Direttore dell'Agenzia tale attività per la stipulazione dell'atto integrativo alle vigenti convenzioni di servizio con il gestore Montagna 2000 S.p.A. nel senso deliberato dal presente atto;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi,**

### **DELIBERA**

1. di delegare al gestore del Servizio Idrico Integrato per il relativo bacino territoriale Montagna 2000 S.p.A. l'esercizio dei poteri espropriativi di cui l'Agenzia è titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo articolo;
2. di approvare conseguentemente il testo del seguente articolo, il quale, previa intesa con il gestore di cui al precedente punto 1, dovrà essere inserito nelle vigenti convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato:

*“Art. 14-bis (Delega dei poteri espropriativi)*

*1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore concessionario del servizio Montagna 2000 S.p.A., per lo svolgimento operativo delle attività delegate, l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investi-mento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.*

*2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiara-zione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.*

*3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.*

*4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.*

*5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.”*

3. di dare mandato al Direttore dell'Agenzia alla stipula della modifica da apportare alle vigenti convenzioni di affidamento del servizio conseguente all'inserimento dell'articolo di cui al precedente punto 2.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 116 del 28 novembre 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Delega al gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 S.p.A. dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Piano d'ambito. Adeguamento della Convenzione di servizio nel territorio di Parma.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 28 novembre 2022

**ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE  
I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI  
PUBBLICI DI PARMA (ORA AGENZIA TERRITORIALE  
DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI)  
ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
(DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. F) DELLA L. N.  
36/1994, ART 113 D.LGS. 267/2000 E ART. 10 COMMI 3  
E 4 DELLA L.R. N. 25/99, COME MODIFICATA DALLA L.R.  
N. 1/2003)**

**TRA**

**L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i  
servizi idrici e rifiuti** (di seguito anche "Agen-  
zia"), C.F. 91342750378, con sede legale in Bolo-  
gna, Via Cairoli 8/F, rappresentata dal Sig. Ing.  
Vito Belladonna, domiciliato per la carica presso  
la sede dell'Agenzia, il quale interviene alla pre-  
sente scrittura nella sua qualità di Direttore  
dell'Agenzia, in esecuzione della deliberazione del  
Consiglio d'ambito n. 89 del 26 settembre 2022

**E**

**MONTAGNA 2000 S.p.A.** (di seguito anche "Gestore"),  
C. F. e P. IVA 01887790341, con sede legale in Via  
Antonio Gramsci, 8 - 43043 Borgo Val di Taro  
(PR) rappresentata dal Dott. Emilio Guidetti, domi-

ciliato ai fini della presente scrittura presso la sede del Gestore, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di Direttore Generale, in forza della procura speciale del notaio Vacirca del 16.09.2015,

**PREMESSO CHE**

1. l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi è regolato da apposita convenzione stipulata in data 31 dicembre 2007 tra l'Agenzia di Ambito di Parma (Ato-2) e la società Montagna 2000 S.p.A., con scadenza prevista il 30 giugno 2025, prorogata al 31 dicembre 2027 a seguito dell'emanazione dell'art. 16 comma 1 della L.R. Emilia Romagna 21 ottobre 2021, n. 14;

2. con atto assunto al prot. PG.AT/2017/0000284 del 17/01/2017 è stato adottato l'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (ATERSIR) ED IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MONTAGNA 2000 S.P.A, con cui si è proceduto all'adeguamento della Con-



venzione al disposto della Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) n. 656/2015/R/IDR con la quale è stato approvato lo schema definitivo di Convenzione tipo per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

3. la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

4. l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 23/2011, dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 (Autorità d'ambito territoriale ottimale) e, pertanto, anche nel rapporto derivante dalle convenzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 tra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Parma e Montagna

2000 S.p.A.) per l'erogazione del servizio idrico integrato nel relativo bacino territoriale;

5. il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 e recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", ha modificato il D.lgs. n. 152/2006, aggiungendo l'art. 158-bis ai sensi del quale:

*"1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interven-*

ti ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.7.

7. Il medesimo art. 158-bis al comma 3 stabilisce inoltre e in particolare che "L'ente di governo degli ambiti [...] costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo" e che "può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";

8. con deliberazione n. XX del XXXXX - il Consiglio d'ambito dell'Agenzia, per le motivazioni ivi indicate, ha delegato, per il territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo

val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, al gestore del servizio idrico integrato Montagna 2000 S.p.A., l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, che sono riconosciuti all'Agenzia quale Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e L.R. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo articolo 158-bis nel bacino di gestione compreso nei territori della ex Agenzia di ambito di Parma dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi; delimitati ai sensi della Convenzione di servizio richiamata al punto 1 con scadenza al 30 giugno 2025, prorogata al 31 dicembre 2027 a seguito dell'emanazione dell'art. 16 comma 1 della L.R. Emilia Romagna 21 ottobre 2021, n. 14;

9. con la medesima deliberazione n. XX/XXXX il Consiglio d'ambito ha approvato pertanto il testo del seguente articolo, per l'inserimento nella vigente convenzione di affidamento del servizio idrico integrato per il bacino corrispondente ai Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, indicata al precedente punto 1, previa intesa con il gestore MONTAGNA 2000 S.p.A.:

*"Art. 14-bis (Delega dei poteri espropriativi)*

*1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore concessionario del servizio Montagna 2000 S.p.A. per lo svolgimento operativo delle attività delegate, l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n.*

327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.

2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi

*delegati.”*

9. ritenuto pertanto di dover adeguare la convenzione di servizio originariamente sottoscritta tra l'Agenda di ambito per i servizi pubblici di Parma (ora Agenda territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) ed il gestore MONTAGNA 2000 S.p.A., indicata al precedente punto 1, alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 133/2014, stipulando apposito atto integrativo alla medesima convenzione, secondo quanto disposto dal Consiglio d'ambito dell'Agenda con deliberazione n. XX/XXXX;

10. tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentante si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 (Delega dei poteri espropriativi)**

A seguito della deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenda n. \_\_\_ del 2022 dopo l'art. 14 della Convenzione con cui l'Agenda di Ambito per i servizi pubblici di Parma (ora Agenda Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha affidato a MONTAGNA 2000 S.p.A. la gestione in

regime di concessione del Servizio Idrico Integrato per il territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, di cui al punto 1 delle premesse;

è aggiunto il seguente:

*"Art. 14-bis (Delega dei poteri espropriativi)*

*1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 delega al gestore concessionario del servizio MONTAGNA 2000 S.p.A. per lo svolgimento operativo delle attività delegate, l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, quali, esemplificativamente, quelli previsti agli articoli 22-bis e 49 del D.P.R. n. 327/2001, di cui l'Agenzia medesima risulta titolare ai sensi del sopra richiamato art. 158-bis e previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in specie D.P.R. n. 327/2001 e l.r. Emilia Romagna n. 37/2002) per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimento di competenza del gestore compresi nei piani d'ambito.*



2. Le parti danno concordemente atto che dalla delega di cui al precedente comma 1 sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. n. 152/2006 finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Gli estremi della presente convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

4. Beneficiari dell'espropriazione sono i Comuni nel cui territorio sono localizzati i beni espropriati.

5. Il gestore del servizio è tenuto a fornire all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati."

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

(il Direttore Ing. Vito Belladonna)

*F.to digitalmente*

Per MONTAGNA 2000 S.p.A.

(il Direttore Dott. Emilio Guidetti)

*F.to digitalmente*

---

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 2 dicembre 2022

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna